



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 30/09/2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 9920 /2017 R.G.** promossa da:

ANNAMARIA VINCIGUERRA, nata a Gorizia, il 05/02/1982, e residente in Maddaloni, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Andreina BERNARDO, presso il quale elettivamente domicilia in via Tescione, n. 146, P.co Sant'Antonio, Caserta, come da procura in atti,

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione ad Avviso di Addebito - in materia di previdenza obbligatoria

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso introduttivo depositato in data 30 novembre 2017 l'odierna ricorrente deduceva quanto segue a fondamento delle proprie prospettazioni.

Di aver ricevuto il 21 ottobre 2017 notifica dell'avviso di addebito n. 328 2017 000 4054 232 000 per l'importo complessivo di euro 11.556,45 per plurime cartelle relative a contributi IVS e sanzioni per le annualità 2011-2012, tutte presuntivamente notificate tra il 2011 e gli inizi del 2012.

Per tali motivi adiva l'intestato Tribunale al fine della declaratoria della prescrizione quinquennale del credito, vinte le spese.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS resistendo alle avverse pretese con svariate argomentazioni.

In particolare, evidenziava di aver notificato il 20.12.2016 comunicazione di debito, interruttiva della prescrizione, notificata mediante raccomandata a/r, recante la sottoscrizione della destinataria e odierna ricorrente.

Inoltre sottolineava che i contributi IVS per l'anno 2012 prevedevano come data di scadenza il 8 luglio 2013 e che, pertanto, alla data di notifica dell'avviso di addebito opposto non risulterebbero prescritti; *che* l'impugnazione è avvenuta decorso il termine di 40 giorni di cui all'articolo 24 D.lgs. 46/1999 e al netto dei pagamenti effettuati dalla ricorrente, come tali ricognitivi del debito.

Pertanto, chiedeva - previa revoca della sospensione - la condanna al pagamento, con vittoria di spese di giudizio.

All'odierna udienza di discussione, acquisiti i documenti prodotti, sulle rassegnate conclusioni la causa viene decisa con lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle contestuali motivazioni, ex articolo 429 c.p.c.

La domanda è infondata e pertanto non merita accoglimento per le seguenti ragioni.

Questione pregiudiziale è inquadrare correttamente che tipo di strumento di tutela abbia azionato in giudizio parte ricorrente, onde verificarne la proponibilità e l'ammissibilità.

La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il ricorso avverso gli atti esecutivi del concessionario per la riscossione, qualora abbia ad oggetto pretese non di natura strettamente tributaria (contributi previdenziali o assistenziali, sanzioni amministrative, altre somme dovute all'erario non costituenti tributi in senso stretto) è ammissibile mediante tre opzioni:

- a) ricorso ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione contro l'iscrizione a ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva;
- b) proposizione dell'opposizione ai sensi del combinato disposto ex artt. 615 e 618 c.p.c., con cui è possibile proporre opposizione all'esecuzione al giudice del lavoro, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, o al giudice dell'esecuzione, se la medesima è stata invece avviata, eccependo questioni di merito riguardanti la pignorabilità dei beni o l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito);
- c) proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali dell'atto esecutivo riguardanti il titolo o la cartella di pagamento avanti al giudice del lavoro o al giudice dell'esecuzione a seconda del caso che l'esecuzione sia stata iniziata o meno.

Inoltre, rammenta che questo triplice sistema di tutela giurisdizionale fa sì che sia ammessa la possibilità per il contribuente di proporre con un unico atto sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva sia l'opposizione per motivi di forma dell'atto presupposto.

Così come in materia di riscossione delle imposte (cfr. Cass. SS.UU. n. 5791/08), anche nel caso di riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di

formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

Tale nullità può giustamente essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato (es. intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (cartelle di pagamento/avvisi di addebito), vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, perché la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella.

Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente.

In ragione di tutto quanto ricostruito, questo Giudice ritiene che il ricorrente abbia inteso azionare un'opposizione all'esecuzione.

Quanto all'impugnativa dell'avviso di addebito, esso è stato notificato in data 20 ottobre 2017 (cfr. raccomandata a/r – allegato n. 4 di parte resistente) e non come rivendicato erroneamente in ricorso il 21.10.2017; parte ricorrente ha depositato il ricorso in data 30 novembre 2017 e, pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi è inammissibile.

L'impugnativa del lamentato vizio di notifica, riguardando la contestazione del *quomodo* dell'esecuzione già iniziata, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da esperire nel termine decadenziale di 20 gg, che nel caso di specie non è stato rispettato.

Invece, per contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata, il rimedio fornito dall'ordinamento è l'opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c.

Nel caso di specie, parte ricorrente fa valere in giudizio la prescrizione relativa all'avviso di addebito.

È vero, come sostenuto dai resistenti, che in materia di previdenza il credito diventa irretrattabile decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito; ma l'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 D.lgs n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito controverso formati successivamente a tale momento.

L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva (ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, n. 4506 del 2007; Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21863 del 2004).

Per usare le parole di una recente sentenza emessa dal Tribunale di Napoli: *“la cartella notificata ritualmente (così come l'avviso di addebito), in quanto assimilabile al precetto, rappresenta una minaccia di esecuzione e consente, ex art. 615, comma I, c.p.c., la deduzione di fatti sopravvenuti alla*

formazione del titolo, tra cui è annoverabile la prescrizione successiva alla notifica della cartella” (Trib. Napoli, sent. n. 3805/2017 del 16/05/2017).

La circostanza che la notifica sia stata regolarmente effettuata in data 20 novembre 2017 è stata provata documentalmente dalle allegazioni di parte resistente.

Orbene, venendo all’eccezione di intervenuta prescrizione del credito previdenziale, la questione è di tutta evidenza infondata nonché pretestuosa.

È la ricorrente stessa ad affermare correttamente che la prescrizione dei crediti previdenziali è quinquennale, richiamando anche la relativa giurisprudenza della Cassazione, che ha posto fine alla questione.

La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 23397 del 17 novembre 2016 ha chiarito che il termine di prescrizione dei crediti previdenziali rimane sempre quinquennale, la mancata opposizione alla relativa cartella di pagamento rende solo irretrattabile il credito, non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Il termine prescrizionale diventa decennale ex art. 2053 cc solo ed esclusivamente se il credito viene accertato con sentenza passata in giudicato, *“ritenuto che l’art. 2953 («che è norma speciale») non può applicarsi in via analogica a fattispecie diverse dalla sentenza”*.

A mente dell’art. 2946 c.c. la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale se la legge non dispone diversamente e nel caso dei contributi previdenziali è appunto la legge che dispone diversamente (art. 3, comma IX, legge n. 335/95). Applicandosi il termine decennale di cui all’art. 2953 c.c. si perverrebbe alla conclusione di consentire all’ente previdenziale di riscuotere contributi prescritti, in violazione del divieto stabilito, per ragioni di ordine pubblico, dall’art. 55, comma I, R.D.L. n. 1827/35, di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi, dopo che rispetto ad essi sia intervenuta la prescrizione, divieto che opera indipendentemente dall’eccezione di prescrizione da parte dell’ente previdenziale e del debitore dei contributi.

Ora, non v’è dubbio che per i crediti *sub iudice* non sia maturato il termine prescrizionale quinquennale, atteso che per i contributi relativi all’annualità 2012, ponendo come *dies a quo* la data di scadenza prevista per il relativo pagamento al 8.7.2013 non è maturato il quinquennio al 20.10.2017; per gli altri, la comunicazione di debito del 20.12.2016 (cfr. alleg. n. 3 produzione INPS, a firma della stessa ricorrente che ha ritirato l’atto) è idonea a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione.

A ciò si aggiunga che il resistente ha provato che la Vinciguerra ha provveduto ad effettuare dei versamenti parziali, con ciò di fatto non contestando nel merito la pretesa. Nel caso di specie, dunque, l’opponente non formula alcuna censura circa la non debenza dei contributi; per cui può, in questa sede, dirsi accertata la esistenza del rapporto contributivo, da cui tra e origine l’obbligazione contributiva rimasta inadempita per la causale e l’importo richiesti.

L’opposizione va pertanto respinta e sono dovute le somme recate dalla cartella esattoriale indicata in dispositivo.

Spese secondo soccombenza liquidate come in dispositivo, tenendo conto della serialità del contenzioso e della non complessità delle questioni affrontate.

P. Q. M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, così definitivamente si pronuncia:

- rigetta il ricorso e dichiara dovute le somme portate dall'avviso di addebito 328 2017 000 4054 232 000, previa revoca della sospensiva;
- condanna la ricorrente soccombente, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.770,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 30.9.2019.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa *Federica Ronsini*